

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1988

che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (Limitazione delle emissioni di particelle inquinanti dei motori diesel)

(88/436/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il primo programma di azione della Comunità europea per la tutela dell'ambiente, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, invita già a tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas prodotti dai veicoli a motore e di adeguare in tal senso le direttive già adottate; che il terzo programma d'azione prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

considerando che le eventuali divergenze tra le legislazioni nazionali in merito ai limiti di emissione delle particelle

inquinanti dei motori ad accensione spontanea (motori «diesel») assunti quali criteri per l'omologazione dei veicoli muniti di detti motori, possono costituire ostacoli alla libera circolazione dei suddetti prodotti nella Comunità; che risulta pertanto necessario fissare norme comuni in merito;

considerando che la direttiva 70/220/CEE ⁽⁴⁾ fissa valori limite per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti provenienti da questi motori; che tali valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE ⁽⁵⁾ ed integrati, conformemente alla direttiva 77/102/CEE della Commissione ⁽⁶⁾, con valori limite per le emissioni ammesse di ossidi di azoto; che i valori limite per queste tre sostanze inquinanti sono stati gradualmente ridotti dalla direttiva 78/665/CEE della Commissione ⁽⁷⁾ e dalle direttive 83/351/CEE ⁽⁸⁾ e 88/76/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾;

considerando che il campo di applicazione della direttiva 70/220/CEE è stato esteso con la direttiva 83/351/CEE ai veicoli di talune categorie dotati di un motore ad accensione spontanea (motore diesel) senza che venissero peraltro fissate disposizioni per le emissioni specifiche di tali motori; che soltanto le emissioni di fuliggine sono disciplinate dalla direttiva 72/306/CEE ⁽¹⁰⁾; che ai fini di una migliore tutela della salute pubblica è tuttavia necessario limitare le emissioni totali di particelle inquinanti di detti motori; che è opportuno fissare valori limite per le emissioni di particelle inquinanti conformi al più alto livello attualmente raggiunto dalla tecnica nella Comunità in fatto di motori diesel e

⁽¹⁾ GU n. C 174 del 12. 7. 1986, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 178 e GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

⁽³⁾ GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61.

⁽⁶⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1.